

"CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE"

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Promosso da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Camera di Commercio di Parma è costituita una società consortile a responsabilità limitata che ha, e dovrà sempre avere, partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, nonché la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso, sotto la denominazione:

"CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE"

Art. 2 - La società ha per oggetto la costruzione e la gestione, basandola su criteri di economicità, di un mercato agro-alimentare come previsto dalla normativa regionale vigente in materia e già dalle "Indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso ed alla ristrutturazione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30 maggio 1975 n. 38 (deliberazione del Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale in data 13 gennaio 1987 n. 38 - n. 1213 del 18 febbraio 1987, controllata dalla C.C.A.R.E.R. il 6 marzo 1987, prot.n. 1481/1170)" che approvava le indicazioni programmatiche articolate per le diverse tipologie di mercato e per i diversi settori merceologici, tenendo conto della valenza nazionale, regionale e provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

In analogia a quanto sopra detto i centri mercantili agro-alimentari polivalenti, in armonica correlazione con la struttura produttiva del territorio regionale e con le attuali e le prospettate infrastrutture per il traffico delle merci, costituiscono momento essenziale all'aggregazione e selezione dei prodotti in vista della distribuzione all'interno e all'esterno della Regione.

Attorno alla struttura di commercializzazione pubblica (luogo in cui avviene in particolare la determinazione del prezzo e la sua divulgazione) si sviluppa la complessa attività grossista alimentare (cooperativa, associativa e privata) di raccolta, di conservazione, lavorazione, confezionamento e distribuzione delle merci. Tali strutture di mercato si distinguono sostanzialmente in due tipologie: i centri alimentari e i mercati generali. Considerato che il mercato di Parma viene individuato: come centro alimentare per la presenza di forti strutture alla produzione ed al commercio, servite ottimamente dalla rete viaria e ferroviaria; come centro di elevata concentrazione di popolazione a 90 Km da Bologna; caratterizzato dalla presenza di un mercato ortofrutticolo al terzo posto nella Regione, i progetti elaborati prevedono l'istituzione di un centro di livello nazionale per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agricolo-alimentari,

suddiviso indicativamente nei seguenti comparti:

- mercato polivalente;
- mercato con contrattazione a base d'asta;
- mercato alla produzione per prosciutti, salumi, formaggio grana, conserve alimentari e altre produzioni tipiche e di qualità;
- strutture di magazzinaggio e conservazione.

La società persegue finalità pubbliche: gli utili verranno reinvestiti, dedotta la remunerazione del capitale.

La società gestisce, con economicità della gestione, un mercato agro-alimentare, con ciò intendendosi il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, con particolare riferimento alle conserve vegetali, prosciutto, salumi e formaggi tipici, bevande, nonché dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.

La società:

- considerata l'importanza che il settore agro-alimentare riveste per il Paese sotto il duplice profilo della gamma di prodotti interessati (ortofrutticoli, fiori, carni, lattiero-caseari, ittici, prodotti trasformati, eccetera) e degli effetti sulla bilancia commerciale;

- considerata pertanto l'esigenza di assicurare allo stesso settore, attraverso il potenziamento ed il miglioramento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, un sistema distributivo adeguato nelle strutture e nella funzionalità e capacità di facilitare l'incontro tra domanda e offerta, anche al fine di ottenere il migliore soddisfacimento dei consumi garantendo:

a) la distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie;

b) le condizioni per la formazione dei prodotti nel modo più aderente alle componenti di costo;

c) l'eliminazione di punti di strozzatura, generatori di tensioni e di alterazione di poteri contrattuali; si propone di dare attuazione a dette esigenze mediante la creazione di una "azienda" dotata delle seguenti caratteristiche:

1) che costituisca un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni;

2) che abbia ubicazione ottimale rispetto ai raccordi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali, sia per facilitare i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti, sia per decongestionare le aree urbane;

3) che sia provvista di adeguate strutture, comprese quelle informatiche per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi di tutti i prodotti oggetto della distribuzione.

La società consortile perseguirà quindi i suoi fini qui descritti acquistando aree, costruendo e gestendo, con economicità di gestione, nel rispetto della normativa (nazionale e regionale) vigente, un mercato agro-alimentare all'ingrosso, a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, di interesse nazionale, il quale sarà dotato di attrezzature e servizi adeguati, che consentano la più agile e rapida movimentazione delle merci e la maggiore assistenza agli operatori economici. A tal fine saranno presenti, nelle misure più opportune, impianti di manipolazione, di selezione, di imballaggio, di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti, di sistemi automatici di movimentazione delle merci, di una sezione della Borsa merci nelle unità di maggiori dimensioni, di servizi bancari adeguati ai collegamenti di mercato, di un sistema informativo capace di assicurare i collegamenti con le piazze interessate, di idonei servizi generali e di

adeguata organizzazione ai fini degli scambi con l'estero.

Quanto in oggetto sarà anche perseguito mediante:

- l'acquisto e la distribuzione per conto degli operatori di imballaggi, cesterie e prodotti per il confezionamento in genere, ricavati con l'impiego di materiale consentito da disposizioni sanitarie in materia; l'acquisto in comune di materie prime e semilavorati per l'imballaggio delle merci;
- la promozione dell'attività di vendita attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- l'espletamento di studi e ricerche di mercato e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, con la incentivazione di eventuali marchi di qualità;
- la partecipazione a gare ed appalti attinenti;
- lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune.

La società inoltre potrà svolgere la funzione di "hub" dell'ecosistema, aiutando gli operatori del settore a cogliere le sfide evolutive e svolgere un ruolo strategico nell'interpretare le esigenze evolutive dell'ecosistema ed un ruolo diagnostico nel definire i miglioramenti all'interno delle filiere, elaborando progetti che andranno a beneficio delle filiere e delle organizzazioni dei produttori;

Potrà inoltre svolgere:

- attività di promozione del "sistema" delle merci, compresa attività di marketing territoriale per l'insediamento di operatori logistici e di trasporto internazionali a Parma, di assistenza alle imprese nelle loro strategie commerciali all'estero, e attività di osservatorio permanente della realtà logistico-produttiva;
- attività di studio, analisi, indirizzo, supporto, promozione del settore industriale con particolare attenzione alla filiera agro alimentare ed alle interrelazioni con la logistica sia a livello locale sia a livello nazionale/internazionale;
- attività di servizio a supporto del settore industriale con particolare attenzione alla filiera agro alimentare;
- attività di scuola superiore di formazione, attività di formazione di eccellenza post universitaria sui temi di interesse della logistica con particolare attenzione alla filiera agro alimentare;
- attività di studio, analisi, progettazione, supporto e consulenza per l'elaborazione di strumenti di ottimizzazione della supply chain;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione ed eventuale gestione in forma sussidiaria di interventi ed impianti relativi alla movimentazione delle merci ed alla logistica integrata;
- l'eventuale gestione in forma sussidiaria dei servizi complementari per la logistica, con particolare riguardo all'accesso ai centri urbani, al noleggio veicoli, a sistemi di trasporto e ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- ogni altra attività anche strumentale, connessa e/o complementare al trasporto merci.

Rientrano quindi nel suddetto oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la promozione e l'eventuale gestione in

forma sussidiaria (compresa quella delle attività promozionali e pubblicitarie), la manutenzione, la messa in sicurezza e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività di movimentazione delle merci, ivi comprese le attività connesse e collegate, senza carattere di prevalenza.

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti urbani ed extraurbani di trasporto delle merci o che possa promuovere lo sviluppo del trasporto delle merci, del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali nel rispetto delle leggi vigenti.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs, n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93. La Società può contrarre mutui e concedere fidi, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate.

Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né nei confronti del pubblico, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette, o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre società o imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al proprio.

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza, di controllo della sicurezza, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto delle merci quali, a titolo esemplificativo, servizi di noleggio, gestire agenzie di logistica e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto, servizi di depositi in genere, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in tali ambiti anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata. La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

Per conseguire il proprio oggetto in particolare la società potrà quindi:

- a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;
- b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione;
- c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;

d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;

e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato;

f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie (escluse le concessioni di credito) e immobiliari ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione.

Art. 3 - La società ha la sua sede legale in Parma (PR).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 981.755,00 (novecentoottantunmilasettecentocinquantacinque) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Art. 7 - Il capitale sociale è ripartito tra:

Regioni, Comuni, Camere di Commercio, Province, altri Enti Pubblici Territoriali locali, Enti Pubblici Economici, Enti di diritto pubblico, Aziende ed Istituti di Credito, Istituti di assicurazione, Associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, altre imprese, società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento, il tutto nel rispetto delle leggi speciali applicabili.

L'assunzione di quote di partecipazione al capitale della società consortile da parte di nuovi soci dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di cui oltre.

Art. 8 - Il capitale sociale può essere aumentato mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, osservate le disposizioni dell'art. 2481 bis del Codice Civile (diritto di opzione) garantendo sempre per la Regione il pieno esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale di cui all'art. 2, lettera b, della Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40.

L'aumento di capitale può essere attuato (salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile) anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale.

FINANZIAMENTO SOCI

Art. 9 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre)

mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci a favore delle società nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

DECISIONI/ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e il reinvestimento degli utili, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2, quinto comma 1;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono adottate in assemblea.

Art. 11 - Il diritto di voto compete ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 12 - La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante comunicazione inviata ai soci (ed agli altri aventi diritto) con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre modalità che dia comunque conferma della ricezione).

La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o agli indirizzi, telefonico o ed elettronico, risultanti dal libro dei soci (e da tenere aggiornati a cura dei soci stessi) e dagli altri atti della società.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (sindaci ed amministratori assenti avranno fatto pervenire alla società relativa dichiarazione scritta, redatta su qualunque supporto e spedita con qualunque sistema di comunicazione che dia garanzia di ricezione).

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Art. 13 - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nelle forme e limiti di cui all'art. 2372 c.c., cui si rinvia.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata

dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15 - L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino:

- almeno i tre quarti del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479;
- la maggioranza del capitale sociale negli altri casi.

Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri, anche non soci.

Ai sensi della Legge Regionale 10 dicembre 1987 n. 40, articolo 2, lettera f) nel Consiglio di amministrazione, ai rappresentanti del capitale pubblico è garantita congiuntamente una posizione di maggioranza (e quindi gli Enti Pubblici hanno sempre diritto congiuntamente alla nomina di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione).

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente.

I consiglieri di amministrazione non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il verificarsi di una o più delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa dopo la nomina ad amministratore, ovvero a cariche che comportino funzioni equivalenti all'interno della società, determina la decadenza di diritto dalla carica rivestita dal soggetto nei cui confronti si è verificata la situazione specifica.

Gli Amministratori nominati dai predetti Enti possono essere revocati

soltanto dagli Enti che li hanno nominati ed hanno i diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di nomina del Vice Presidente, tale carica si intende a titolo gratuito.

Art. 18 - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri qualora l'organo amministrativo sia collegiale.

Art. 19 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di comprovata urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto in materia assembleare.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede).

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società consortile, senza limitazioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà assenso alla cessione di quote o di diritti di opzione;
- nomina il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente e può individuare tra i suoi componenti un solo amministratore cui saranno attribuite le deleghe gestionali, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, se nominato, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti;
- nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto;
- propone in conformità al quinto comma del precedente art. 2 come reinvestire eventuali utili;
- delibera in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove

strutture;

- determina canoni e tariffe di mercato e propone regolamenti di mercato agli Enti competenti.

Art. 22 - Il Consiglio può individuare tra i suoi componenti un solo amministratore cui saranno attribuite le deleghe gestionali, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'organo amministrativo, può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, se nominato, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.

All'Amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 23 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio nel rispetto dei limiti e vincoli previsti in materia.

L'Assemblea può altresì assegnare un compenso annuo agli Amministratori stessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per i compensi corrisposti ai membri del consiglio di amministrazione da società partecipate dagli Enti locali.

Non possono essere riconosciuti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 24 - La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e chiunque, enti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, al Vice Presidente oppure a membri del Consiglio di Amministrazione, se nominato, delegati con delibera dell'organo stesso o a persone estranee al Consiglio di Amministrazione, se nominato, muniti di procura speciale, nell'ambito dei poteri conferiti e con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale o da un Revisore unico ai sensi di quanto previsto all'art. 2477 del Codice civile.

In caso di nomina di Collegio sindacale, detto organo è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Assemblea.

La nomina dell'organo di controllo, ove a composizione collegiale, deve essere effettuata nel rispetto dell'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto in materia assembleare.

Ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile e della legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 40 ai rappresentanti del capitale pubblico è garantita la nomina della maggioranza dei membri di detto Collegio.

Il Presidente del detto Collegio è il rappresentante nominato dalla Regione Emilia-Romagna.

I sindaci nominati dai detti Enti possono essere revocati solo dagli Enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione).

In conformità al quinto comma del precedente art. 2 gli eventuali utili verranno reinvestiti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - In caso di scioglimento della società per volontà dell'Assemblea dei soci, questa delibera, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio (in caso di nomina di un collegio di liquidazione), nonché quelle inerenti alla nomina di più liquidatori destinati ad operare in via disgiunta e/o congiunta;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Qualora sia nominato un Collegio di liquidazione, e non sia diversamente disposto, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione, e la relativa rappresentanza della società, sono disciplinate dalle medesime regole previste e vigenti in materia di Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo, il sindaco unico, i sindaci e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali

organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Parma.

Ai fini del presente Articolo 28, l'espressione "soci" e l'espressione "membri" di organi sociali vanno intese come riferite anche a coloro che sono stati soci e a coloro che sono stati componenti di organi sociali e che siano attori o convenuti di una controversia la quale, nonostante sorga posteriormente alla cessazione della loro condizione di soci o di membri di organi sociali, pur sempre sia relativa all'attività sociale o alla interpretazione o esecuzione del presente statuto con riguardo al periodo durante il quale detti soggetti erano soci o componenti di organi sociali.

FORO COMPETENTE

Art. 29 - Per le controversie in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione del presente statuto (e che non siano sottoponibili ad arbitrato) è competente il Foro di Parma.

RINVIO ALLE LEGGI

Art. 30 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.